



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Dlgs 231/2001

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 27.03.2025

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B	3
2.	I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)	3
3.	PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	9
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	10
4.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	10
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	10
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI.....	12
5.1.	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE DI BILANCIO DI CARATTERE VALUTATIVO E/O DI ALTRE POSTE NON DIRETTAMENTE ESTRAIBILI DAL SISTEMA INFORMATICO	14
5.2.	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE DA PARTE DELL'AZIONISTA, DEGLI ORGANI SOCIALI OVVERO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELLE DELIBERE ASSEMBLARIEI	15
5.3.	GESTIONE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	15
5.4.	RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI CON PRIVATI	15
5.5.	COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE	18
5.6.	ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE	19
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.....	19
7.	TESTO DELL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	20

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), nonché dai suoi collaboratori, consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 61/2002, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs 38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023 che, da ultimo, alla lettera s-ter) ha introdotto tra le fattispecie di reato anche il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i collaboratori, consulenti e partner, che operano nelle aree di attività a rischio di Strada dei Parchi S.p.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In particolare, per i reati di seguito descritti, *“se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”*, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati, sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'organismo di vigilanza finalizzata ad assicurare l'effettivo ed efficace funzionamento del Modello.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- a) ipotesi di falsità;
- b) tutela del capitale sociale;
- c) tutela del patrimonio sociale;
- d) tutela del corretto funzionamento della Società;
- e) tutela contro le frodi;
- f) tutela delle funzioni di vigilanza;
- g) operazioni realizzate dai liquidatori.

a) Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c.): si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale consapevolmente espone nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali

dirette ai soci o al pubblico¹, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

I reati di false comunicazioni sociali con particolare riferimento al c.d. "falso in bilancio" sono stati oggetto di un sostanziale rimodellamento con la L. 27 maggio 2015, n. 69. La maggiore novità riguarda la previsione di punibilità delle fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione cui si aggiunge la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di "danno" a reato di "pericolo" e, pertanto, saranno sanzionati anche quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli. Ulteriori elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità; è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità poste); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" - è da collegarsi alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità di cui ai nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. L'art. 2621-bis disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'art. 2621 sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. L'art. 2621-ter prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-bis. La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'art. 131-bis c.p.

Si precisa che il reato di "false comunicazioni sociali delle società quotate" di cui all'art. 2622 c.c. non è contemplato dalla presente Parte Speciale in quanto la Società non rientra tra le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE.

Si precisa che erano originariamente inseriti nel testo del Decreto anche il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) ⁽²⁾ ed il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ⁽³⁾ ora abrogati.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla

¹ Si precisa che nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compreso il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 ter - 2506 bis c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 bis c.c.;

⁽²⁾ L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998 e ss.mm.ii.) all'art. 173-bis, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

⁽³⁾ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale dei Conti). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nell'art. 27 del citato Testo Unico, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019: Si tratta di un reato transfrontaliero. La fattispecie di reato si configura allorché: “*Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29⁴, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti*”. Il rischio di commissione del reato in questione è ritenuto sostanzialmente non configurabile.

b) Tutela del capitale sociale

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati, sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva, peraltro, che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.): il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si osserva che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato, perseguitibile solo a querela della parte lesa, si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del

⁴ Il certificato preliminare attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera; per le società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera è rilasciato dal notaio. Per le società estere ogni Stato membro designa l'organo competente per attestare la legittimità della fusione.

capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

c) Tutela del patrimonio sociale

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.): la disposizione sanziona l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o, ancora, di un soggetto sottoposto a vigilanza, che – in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. – ometta di comunicare ogni eventuale interesse che, per sé o per altri, rilevi ai fini di una data operazione della società.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): la disposizione sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La disposizione sanziona altresì chi dà o promette utilità ai soggetti di cui sopra.

Il secondo comma dell'art. 2635 c.c. prevede, poi, che il medesimo fatto venga punito, sebbene in maniera meno grave, anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti qualificati indicati al primo comma. Trova, dunque, autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprano cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti. La formula usata dal legislatore sembra suggerire, altresì, che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

Da ultimo, si applica la stessa pena anche nel caso in cui il fatto sia commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La fattispecie, introdotta dalla L. 190/2012, sana una delle più evidenti lacune lasciate dalla L. 116/2009 nel dare attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. "Convenzione di Merida") ed alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. "Convenzione di Strasburgo").

La L. 109/2012 ha, infatti, provveduto a configurare nell'art. 2635 c.c. il delitto di "Corruzione tra privati" in sostituzione di quello previgente di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità".

Tale norma è stata soggetta a due importanti riforme.

Dapprima, il D.Lgs. 38/2017 che:

- a) ha riformulato il primo comma dell'art. 2653 c.c. contemplando una pluralità di condotte punibili con l'immutata reclusione da 1 a 3 anni. In sintesi, viene oggi sanzionata la sollecitazione/ricezione, anche indiretta, di indebite utilità per sé o per altri, ovvero l'accettazione, anche indiretta, della promessa di indebite utilità, al fine specifico di realizzare una azione/omissione che viola gli obblighi d'ufficio dell'agente/di fedeltà;
- b) ha introdotto la possibilità di porre in essere una delle condotte elencate anche indirettamente, ovverosia per il tramite di "un'interposta persona";

- c) ha eliminato dalla previgente formulazione della norma il riferimento al necessario riconoscimento alla società eziologicamente ricollegabile al comportamento prezzolato posto in essere, con la conseguenza che, oggi, per la sussistenza del delitto, è sufficiente che le condotte incriminate siano teleologicamente orientate ad ottenere il risultato contrario agli obblighi qualificati dalla norma.

Ci si trova dunque dinanzi ad un reato di mera condotta e di pericolo (e non più, come in precedenza, ad un reato di evento e di danno).

Il bene giuridico oggetto di presidio penale, inoltre, non è più il patrimonio sociale della società commerciale, ma deve ravvisarsi negli interessi generali della collettività, quali, coerentemente con le prescrizioni della decisione quadro 2003/568/GAI dichiaratamente attuata dal D. Lgs. 38/2017, l'affidamento dei terzi nella trasparenza e nel buon funzionamento del mercato economico e la salvaguardia delle regole concorrenziali e della competitività delle imprese.

Il secondo importante intervento, invece, è stato quello operato dalla cosiddetta "Legge Spazzacorrotti" (i.e. L. 3/2019), che con l'art. 1, comma 5, lettera a) ha disposto l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2635 c.c. secondo cui "*si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*", introducendo la procedibilità d'ufficio.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): la norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essa un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il comma 1, dunque, punisce l'offerta o la promessa (non anche la dazione) di indebita utilità.

La medesima norma, peraltro, al comma 2, sanziona anche la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché di chi svolge in azienda attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

In entrambe le ipotesi, dunque, l'accordo corruttivo non si perfeziona, ragion per cui è prevista l'applicazione di una pena minore.

Tale fattispecie di reato, che è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 4 del D. Lgs. 38/2017 è stata modificata dalla L. n. 3/2019 che ha disposto (con l'art. 1, comma 5, lettera b) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-bis a mente del quale "*si procede a querela della persona offesa*" prevendo dunque, anche per l'istigazione alla corruzione, la procedibilità d'ufficio.

d) Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): la norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. Il reato - di natura dolosa - consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;

- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

La norma, sostanzialmente, mira ad evitare che attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

e) Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), **Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato** (art. 184 e 185 TUF): la norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

A tal fine si precisa che la notizia è da considerarsi "falsa" quando, mediante una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori creando le condizioni per un anomalo andamento delle quotazioni mentre per "altri artifici" si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

f) Tutela delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): la norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza; la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

g) Operazioni realizzate dai liquidatori

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato - che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori - si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai

creditori. Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Processi e Attività Sensibili con riferimento ai reati societari:

Rilevazione, registrazione e rappresentazione sull'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci, nel budget, nel piano industriale e in altri documenti di impresa ivi comprese le altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico. In particolare, si fa riferimento alle aree di rischio rilevanti per l'attestazione periodica del Dirigente Preposto (se nominato) alla redazione dei documenti contabili di Strada dei Parchi S.p.A. e, segnatamente:

- gestione commesse e affidamenti;
- bilancio;
- ricavi da pedaggio;
- payroll e gestione del personale;
- rapporti economici, patrimoniali e finanziari con ANAS;
- gestione della tesoreria e delle risorse finanziarie;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- ciclo passivo, acquisti di materiali, consulenze e servizi vari;
- payroll dirigenti;
- ciclo attivo, aree di servizio;
- operazioni su strumenti finanziari.

Valutazioni e stime di poste di bilancio;

Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;

Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori, soci, creditori e i terzi;

Gestione dei rapporti con le società di revisione, con il collegio sindacale e con i soci;

Operazioni di fusione e scissione o operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale;

Acquisto, vendita o altre operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;

Comunicazione di informazioni relative alla Società aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nonché, più in generale, comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie, dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato e diverse dalle precedenti.

Gestione dei rapporti istituzionali e commerciali tra privati e, in generale, con le terze parti - appaltatori, collaboratori, consulenti, fornitori, e altre persone fisiche, persone giuridiche - **"Terze Parti"**;

Comunicazione e gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza;

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

Presidente e Consiglieri di Amministrazione
Amministratore Delegato
Legale
Amministrazione, Finanza e Controllo

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. ed i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo della gestione;

il Codice Etico;

le istruzioni operative per la predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni infra annuali;

il piano dei conti di Contabilità Generale;

le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della Società;

in generale, ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno della Società e la normativa applicabile.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. - in via diretta - nonché dei collaboratori, consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente capitolo 2 (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001);

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

violare i principi previsti nella presente Parte Speciale;

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi

- in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - 4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
 - 5) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria e delle Autorità di Vigilanza. In tale prospettiva, gli Espiatori aziendali devono: a) inviare all'amministrazione finanziaria e all'Autorità di Vigilanza le comunicazioni e segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti richiesti; b) indicare nelle predette comunicazioni e/o segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazione di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare l'amministrazione finanziaria e/o l'Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative;
 - 6) evitare di dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, al fine di trarne vantaggio per la Società a danno dell'altra parte.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1):

rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

con riferimento al precedente punto 2):

restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società collegate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore alloro valore nominale;

con riferimento al precedente punto 3):

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione;

con riferimento al precedente punto 4):

pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la

situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
con riferimento al precedente punto 5):

omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;

esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

con riferimento al precedente punto 6):

effettuare o promettere elargizioni in denaro a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso Strada dei Parchi S.p.A.;

elargire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso Strada dei Parchi S.p.A.;

accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso Strada dei Parchi;

effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei collaboratori, consulenti o partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente cap. 4, oltre che dei principi già contenuti nella parte generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative ai singoli Processi Sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di processi. Le procedure devono essere monitorate e, ove necessario, aggiornate.

Più in particolare, i protocolli della Società prevedono:

rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;

definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse strutture aziendali;

definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta alla elaborazione del bilancio e le strutture aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;

l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/strutture debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione,

la tempistica di consegna;

la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione digitale trasmissione;

riunioni almeno semestrali, ovvero nella predisposizione della Relazione semestrale e di Bilancio tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;

la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;

l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.);

la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle strutture che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Particolare attenzione viene dedicata alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate avvengono sempre secondo criteri di correttezza sostanziale e sono previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che vengono trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni vengono regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2391 cc. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo;

la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accordo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatorie;

la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni all'amministrazione finanziaria e alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza e controllo (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società. In caso di ispezione disposta dall'amministrazione finanziaria e/o dall'Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le strutture aziendali interessati affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;

l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");

la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;

adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;

l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza, in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato;

l'individuazione di soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e della normativa interna.

5.1. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE DI BILANCIO DI CARATTERE VALUTATIVO E/O DI ALTRE POSTE NON DIRETTAMENTE ESTRAIBILI DAL SISTEMA INFORMATICO

È impegno della Società adottare/applicare specifiche procedure, le quali:

determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio; una particolare attenzione viene dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima hanno l'obbligo di attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la società deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile di Strada dei Parchi S.p.A., ai fini della redazione del bilancio consolidato; la Società, in particolare, assicura l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e si attiene, in sede di consolidamento, al rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella determinazione dei criteri, rifiutandosi di procedere al consolidamento ove ravvisi ipotesi di non perfetta osservanza da parte delle controllate dei suddetti criteri.

prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

prevedono l'adozione di un manuale operativo contabile (o altro idoneo documento), nel quale vengano individuati compiti e responsabilità di ciascuna funzione, sia assicurata la separazione delle funzioni coinvolte, e venga previsto un sistema di controllo che garantisca, per quanto possibile, la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi dal responsabile di ciascuna funzione;

prevedono la messa a disposizione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, (i) della bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa, nonché (ii) del giudizio sul bilancio da parte della società di revisione;

prevedono almeno una riunione (con stesura del relativo verbale) tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'O.d.V. prima della seduta del consiglio di amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;

stabiliscono l'obbligo di comunicazione sistematica all'O.d.V. (i) di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, a revisori o società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dall'amministratore delegato, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.2); (ii) delle valutazioni in ordine alla scelta di società di revisione o revisori (in base ad elementi ulteriori alla convenienza

economica, quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale); prevedono, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici; prevedono meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare per quanto possibile un risultato corretto e condiviso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, l'individuazione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

5.2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE DA PARTE DELL'AZIONISTA, DEGLI ORGANI SOCIALI OVVERO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Fatto salvo quanto già previsto in generale al par. 4.2, le attività qui contemplate vengono svolte sulla base di procedure che:

individuano con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dall'azionista, dagli Organi Sociali o dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel relativo Processo Sensibile;

prevedono specifici sistemi di controllo che garantiscono, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con dati ed informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già comunicati o comunque a disposizione dei predetti soggetti;

stabiliscono l'obbligo di convocare specifiche riunioni (verbalizzate) di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire l'intellegibilità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il suddetto controllo;

stabiliscono flussi informativi tra le funzioni interessate e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi;

regolamentano le fasi di valutazione e selezione della società di revisione (si veda anche il precedente paragrafo 5.1);

prevedono che vengano forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione;

5.3. GESTIONE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni, che rendano possibile tracciare tutte le attività svolte (ad es., stime, perizie) e, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte, controllarne ogni singola fase.

5.4. RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI CON PRIVATI

Nei rapporti istituzionali e commerciali con privati deve essere garantito quanto segue:

descrizione delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta;

indicazione dei soggetti che possono gestire, in nome e per conto della società, i rapporti istituzionali e commerciali con privati;

indicazione del soggetto autorizzato a concedere variazioni contrattuali e delle forme

di tali autorizzazioni;
espressa previsione di verifiche periodiche sui processi adottati;
espressa previsione dell'obbligo di verifica in ordine ai beni/servizi ceduti/acquistati.

In particolare, con riferimento ai rapporti con le Terze Parti, Strada dei Parchi S.p.A. richiede che gli stessi siano sempre improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle Leggi anti-corruzione e di tutte le altre leggi applicabili. In merito, si fa riferimento ai seguenti ambiti principali:

- Fornitori e Clienti: Attività di corruzione poste in essere da parte o a favore di fornitori (ivi inclusi sub-appaltatori e sub-contrattisti) o clienti della Società, sono sensibili rispetto alle Leggi anti-corruzione e possono comportare responsabilità per la Società stessa. Il rischio può essere rappresentato anche dal fatto che un cliente possa tentare di imporre alla Società di lavorare con un determinato fornitore con cui il cliente ha qualche rapporto, al fine di ottenere benefici personali. Le Terze Parti sono tenute al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello. Strada dei Parchi S.p.A. vieta qualsiasi comportamento delle Terzi Parti contrario al Modello, del quale la Società non assume alcuna responsabilità. Al fine di minimizzare la possibilità del verificarsi di tali comportamenti, potenzialmente lesivi degli interessi e dei diritti di Strada dei Parchi S.p.A., quest'ultima prevede l'obbligo per tutti i fornitori e clienti di rispettare gli standard etici della Società e le leggi applicabili, ivi incluse le Leggi Anti-corruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con la Società. Tale obbligo dovrà essere esplicitamente accettato in fase di stipula dei contratti, a seguito della presa visione dei documenti riportanti i principi etici (Codice Etico e Modello). In particolare, tutti i contratti devono prevedere una clausola a carico della controparte di "Responsabilità Amministrativa" in cui la stessa si impegna ad agire:

- nel rispetto del Codice Etico, dei principi previsti dal Modello di Strada dei Parchi S.p.A.;
- oppure nel rispetto dei principi previsti dal proprio Codice Etico e del Modello qualora questi siano aderenti a quelli di Strada dei Parchi S.p.A.;

Tale clausola deve concedere il diritto a Strada dei Parchi S.p.A. di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi e dichiarazioni sopra riportati, o in caso di violazione delle Leggi Anti-corruzione o degli impegni Anti-corruzione previsti dal contratto.

- Consulenze: Con riferimento ai contratti di consulenze e di prestazioni professionali, la Società ha definito i principi di controllo specifici da adottare nella fase di selezione, stipula e gestione di tali tipi di contratti, improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle Leggi Anti-corruzione e di tutte le altre leggi applicabili. In particolare, Strada dei Parchi S.p.A. prevede che siano rispettati i seguenti principi:

- i fornitori di tali servizi devono essere soltanto persone fisiche o persone giuridiche o enti di fatto, affidabili e di eccellente reputazione;
- i contratti suddetti devono prevedere la descrizione dei servizi dovuti dalla controparte, il corrispettivo, i termini e le condizioni di pagamento;
- i contratti riportano le clausole di "Responsabilità Amministrativa" e richiedono l'adesione del collaboratore, consulente/professionista ai principi del Codice Etico e del Modello;
- non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, o collaboratori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni/prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali.

Il processo di approvvigionamento e le relative attività sono regolate nel dettaglio dalle procedure, le quali identificano i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti nel

processo e definiscono le modalità per una corretta e trasparente selezione e gestione dei fornitori, le modalità di reporting e di controllo degli stessi, nonché di gestione della documentazione rilevante. Le opportune verifiche di due diligence definiscono i criteri e le modalità di controllo atte a consentire di valutare efficacemente i rischi connessi all'assunzione di rapporti con consulenti e collaboratori;

- **Terze Parti Rilevanti:** ogni terza parte, non dipendente, che agisce per conto di Strada dei Parchi S.p.A. o che è possibile che abbia un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale o un soggetto privato nello svolgimento del suo incarico per conto di Strada dei Parchi S.p.A. Le terze parti ritenute rilevanti per la società sono:

- Partners (in Joint venture, consorzi, società di scopo, ecc.);
- Consulenti, collaboratori;
- Terze parti coinvolte in operazioni straordinarie.

Le Terze Parti Rilevanti sono tenute al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello. Strada dei Parchi S.p.A. vieta qualsiasi comportamento delle Terzi Parti Rilevanti contrario al Modello, del quale Strada dei Parchi S.p.A. non assume alcuna responsabilità. Al fine di minimizzare la possibilità del verificarsi di tali comportamenti, potenzialmente lesivi degli interessi, dei diritti e dell'immagine della Società, quest'ultima richiede il rispetto da parte delle Terze Parti Rilevanti delle leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-corruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con Strada dei Parchi S.p.A. La Società esegue le opportune procedure di due diligence, di verifica e di approvazione in modo da poter determinare se una Terza Parte Rilevante agisca o se sussiste un concreto rischio che possa agire, in violazione del Presente Modello o delle leggi applicabili.

In particolare, Strada dei Parchi S.p.A. deve poter documentare che:

- la Terza Parte Rilevante ha una reputazione etica verificata;
- le modalità di pagamento sono ragionevoli dal punto di vista commerciale e proporzionate al livello e alla tipologia dei servizi forniti;
- in seguito alla due diligence, con riferimento a eventuali aspetti di incompatibilità o di conflitti di interesse (es. Parti Correlate), è stato stabilito che non esiste alcun rapporto non conforme a quanto previsto dalle procedure interne, dal Codice Etico e dalla normativa in vigore (controparti indipendenti) tra la Terza Parte Rilevante e funzionari del governo o soggetti in conflitto di interessi con la Società, né sono emersi altri segnali di attenzione che indichino possibili irregolarità;
- il rapporto è strutturato e disciplinato da appositi documenti scritti;
- il rapporto è monitorato avendo cura di verificare che tutti gli elementi valutati nel corso della due diligence rimangano validi per tutta la durata del contratto.

- **Sponsorizzazioni:** Strada dei Parchi S.p.A. presta attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale e/o societari per qualunque attività di sponsorizzazione, la quale potrebbe rappresentare un rischio per la Società qualora potesse essere configurata come un atto di corruzione. Strada dei Parchi S.p.A. ha previsto che le sponsorizzazioni, affinché possano essere effettuate, debbano rientrare nella sfera delle iniziative che abbiano l'esclusivo scopo di promozione istituzionale del brand, creazione di visibilità e reputazione positiva per la società. Tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di evitare che possano essere considerate una forma dissimulata di conferimento di un beneficio ad una terza parte al fine di ottenere un vantaggio per la Società, devono essere contrattualizzate in forma scritta e devono essere autorizzazione in coerenza con un budget approvato.

- **Contributi e Liberalità:** contributi politici rappresentano un rischio in materia di corruzione per la Società. In particolare, potrebbero essere utilizzati quale mezzo improprio per ottenere o mantenere un vantaggio, quale l'ottenimento di un appalto, un permesso o una licenza, orientare le scelte politiche etc. Strada dei Parchi S.p.A. proibisce qualsiasi forma, diretta e indiretta, di pressione e/o influenza su esponenti politici e ha stabilito, in

coerenza con quanto previsto dal Codice Etico, di non erogare contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti. Le erogazioni liberali devono rientrare nella sfera delle iniziative che abbiano finalità di solidarietà sociale, di tipo umanitario, di promozione sociale ed economica, ricerca scientifica, educazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale ed artistico, sostegno ad eventi/enti a valore sociale/ambientale di particolare rilevanza. In particolare, tali erogazioni non prevedono alcuna controprestazione. Strada dei Parchi S.p.A. prescrive le modalità relative all'autorizzazione e all'erogazione di contributi liberali, i quali rispettano i seguenti principi:

- devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- devono essere verificati i potenziali conflitti di interesse nell'iniziativa solidale;
- gli enti beneficiari devono essere ben noti, affidabili e di eccellente reputazione;
- deve essere verificata la legittimità del contributo rispetto alle Leggi;
- le proposte devono essere autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri.

Tutti i contributi in denaro devono essere effettuati tramite mezzi di pagamento tracciabili e non trasferibili ed accompagnati da una lettera ufficiale della società a conferma che la stessa è consapevole che lo scopo del contributo è legittimo. Le erogazioni in natura (fornitura di prodotti e/o servizi), oltre a rispettare i principi e requisiti sopra descritti, devono essere adeguatamente rendicontate producendo la necessaria documentazione amministrativo-contabile di supporto;

- **Spese di Rappresentanza:** costi sostenuti per l'acquisto di un bene o servizio a favore di persone, enti o società terze rispetto a Strada dei Parchi S.p.A., giustificati da attività commerciali o finalizzati a promuovere il brand societario. La loro caratteristica consiste nell'assenza di un corrispettivo. Tutte le spese di rappresentanza devono essere registrate in maniera accurata e trasparente nei libri contabili della Società con sufficiente dettaglio e devono essere supportate da adeguata documentazione giustificativa al fine di individuare il nome dei beneficiari, nonché la finalità del pagamento. Qualunque spesa di rappresentanza deve possedere le seguenti caratteristiche:

- non prevedere la forma di pagamento in contanti;
- essere effettuata in relazione a finalità di business in buona fede e legittime;
- essere in linea con le leggi Anti-corruzione, le leggi locali e i regolamenti applicabili;
- essere giustificata da attività commerciali e non avere quale scopo principale visite ad attrazioni turistiche o visite per motivi personali dei funzionari stranieri.

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. Strada dei Parchi S.p.A. vieta l'effettuazione e l'accettazione, diretta o indiretta, di qualsiasi forma di regalia rivolta all'ottenimento di un improprio vantaggio, personale o di business, o che anche possa essere interpretato come tale.

Regali e/o omaggi devono essere di modesto valore ma non elargiti se questo può comportare la violazione del divieto di corruzione previsto da Strada dei Parchi S.p.A. o delle relative normative di riferimento. Strada dei Parchi S.p.A. prevede che, in caso di omaggi o regali offerti o ricevuti, venga mantenuta la tracciabilità dell'atto, della stima del relativo valore e l'indicazione dei soggetti/società coinvolti (ovvero di beneficiari e concedenti).

5.5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE

Oltre ai principi generali di cui al par. 4.2, è impegno della Società adottare/applicare specifiche procedure che:

individuano con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili della raccolta di dati e del consolidamento, della redazione e trasmissione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;

prevedono controlli che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza e la veridicità e completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già esternati, fino all'approvazione finale da parte dell'amministratore delegato;

stabiliscono flussi informativi tra le funzioni coinvolte e la tracciabilità dei singoli passaggi;

individuano, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare Strada dei Parchi S.p.A. nei confronti dell'autorità di vigilanza, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscono forme di riporto periodico sia verso l'O.d.V. che verso il responsabile della funzione competente;

prevedono rendiconti periodici all'O.d.V..

5.6. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

Potranno essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

programma di formazione-informazione periodica del personale sulle regole di *corporate governance* e sui Reati societari;

riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, O.d.V. ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali interessate;

trasmissione al collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di assemblea o del consiglio di amministrazione, o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

adozione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;

per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e "uso degli stessi, definizione di un sistema di abbinamento fra risorse umane, incarichi ricoperti e profilo di abilitazione assegnato;

definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione di dati e documenti, nonché adozione di procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero di dati elettronici.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente connesse a Processi Sensibili relativi a Reati societari.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Compiti di vigilanza specifici dell'O.d.V. per assicurare l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono i seguenti:

con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:

- (i) monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione del Reato di false comunicazioni sociali;
- (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da organi di controllo o da qualsiasi Dipendente e conseguente avvio degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

(iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria ad assolvere agli incarichi conferiti da Strada dei Parchi S.p.A..

con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente Parte Speciale, l'O.d.V. dovrà effettuare:

- (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*, nonché sul sistema delle deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- (ii) verifiche periodiche sulle comunicazioni all'amministrazione finanziaria e alle autorità di vigilanza;
- (iii) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione di Reati societari;
- (iv) l'esame di eventuali segnalazioni provenienti da organi di controllo, Dipendenti o autorità di vigilanza, e l'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza.

l'O.d.V. dovrà in ogni caso:

riportare i risultati della sua attività di vigilanza, in modo continuativo, al consiglio di amministrazione e al presidente;

predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale, sull'attività svolta;

predisporre, con cadenza annuale, oltre al piano delle attività previste per l'anno successivo, anche un rapporto al Presidente del Consiglio di amministrazione sullo stato dei rapporti con il collegio sindacale e sullo stato degli eventuali rapporti con autorità di vigilanza.

7. TESTO DELL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Ter

Reati societari ⁽¹⁾

* * *

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ⁽⁶⁾
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote; ⁽⁶⁾
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a duecento quote; ⁽⁶⁾
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a seicento quote; ⁽⁶⁾
 - c) (...) ⁽⁷⁾
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a duecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a duecentosessanta quote; ⁽²⁾

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽²⁾
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; ⁽²⁾
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ⁽²⁾ ⁽³⁾
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽²⁾
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ⁽⁴⁾.
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote⁽⁵⁾.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. ⁽⁵⁾

(1) Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate e, quindi, qui indicate già raddoppiate.

(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) Comma inserito ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012); lettera così sostituita dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

(5) Comma inserito ex art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

(6) Articolo inserito o novellato ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

(7) Lettera abrogata ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

(8) Lettera aggiunta dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023.